



QUESTURA DI PALERMO

Ufficio Personale

Prot. nr.750/1.2.10/712

Palermo, 5 febbraio 2009

OGGETTO: Criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria.

Sig. Primo Dirigente Vicario del Questore

Sig. Capo di Gabinetto

Sigg. Dirigenti:

Ufficio Prevenzione Generale
D.I.G.O.S.
Divisione Polizia Anticrimine
Squadra Mobile
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
Ufficio Immigrazione
Ufficio del Personale
Ufficio Tecnico Logistico
Ufficio Scorte e Tutela
Ufficio Amministrativo Contabile
Ufficio Sanitario
Commissariati di P.S. SEZIONALI e DISTACCATI

LORO SEDI

Sigg. Funzionari (tutti)

e, p.c.

Sigg. Dirigenti:

Ufficio Speciale di P.S. presso la Presidenza della Regione Sicilia
Compartimento di Polizia Stradale
7^a Polizia di Frontiera
Compartimento di Polizia Ferroviaria
Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni
Sezione di Polizia Stradale
Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo
Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Aereo
XI Reparto Mobile della Polizia di Stato
Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica
4^o Reparto Volo della Polizia di Stato
Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia"
Zona Telecomunicazioni
Autocentro della Polizia di Stato
Centro Raccolta Interregionale V.E.C.A.
Centro Sanitario Polifunzionale
Sezione di P.G. c/o Procura della Repubblica del Tribunale di
PALERMO – TERMINI IMERESE e Tribunale dei Minori
Centro Operativo Direzione Investigativa Antimafia
Nucleo Operativo di Protezione

Alle Segreterie delle OO.SS. della Polizia di Stato

LORO SEDI

Facendo seguito alla nota n° 750.C.1.AC 340.1.1./4830 del 26.11.2008, di eguale oggetto, che trasmetteva criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, si rammenta che tale beneficio viene attribuito al personale impiegato in servizi d'istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

Tali circostanze sono riscontrabili allorquando il personale:

1. permane in attività almeno un'ora oltre le 14.00 ovvero le 19.00 come prolungamento, per effettive esigenze di servizio, dell'ordinario turno di lavoro (e non come prolungamento dell'orario straordinario);
2. sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio; tale condizione è presente, in linea di massima, per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13.00/19.00 e 19.00/24.00 (ad eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio);
3. sia tenuto a prestare servizio nella fascia pomeridiana per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, per straordinario programmato o emergente, dopo un breve intervallo di tempo a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio;
4. che svolge turni continuativi secondo il prospetto B allegato all'Accordo Nazionale Quadro vigente, limitatamente al quadrante orario 14.00/22.00;
5. che effettua servizi continuativi con orario 13.00/19.00 e 19.00/24.00, anche in via occasionale.

In relazione a quanto sopra sono stati chiesti al Ministero i seguenti chiarimenti:

- **A)** qualora sia presente la mensa di servizio, il relativo il buono vitto gratuito è soggetto alla stessa disciplina del "buono pasto" (ticket restaurant)?
- **B)** In caso affermativo, cosa si intende per "*permane in attività almeno un'ora oltre le 14.00 ovvero le 19.00 come prolungamento, per effettive esigenze di servizio, dell'ordinario turno di lavoro (e non come prolungamento dell'orario straordinario)*".
- **C)** Alla luce della normativa invocata, il beneficio del buono vitto gratuito da fruire in mensa in quali delle seguenti ipotesi spetta?
 - 14.00/20.00 (turno ordinario) limitatamente al pasto serale;
 - 13.00/19.00 (turno ordinario);
 - 08.00/14.00 (turno ordinario) + 17.00/21.00 (straordinario emergente);
 - 08.00/14.00 (turno ordinario) + 14.00/16.00 (straordinario emergente).

In relazione ai summenzionati quesiti, il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

- **A)** i criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio sono gli stessi a prescindere dalle diverse modalità con cui viene garantito il beneficio in questione (strutture di mensa, buoni pasto o convenzioni con esercizi privati);
- **B)** per "*permane in attività almeno un'ora oltre le 14.00 ovvero le 19.00 come prolungamento, per effettive esigenze di servizio, dell'ordinario turno di lavoro (e non come prolungamento dell'orario straordinario)*" si intende, ad esempio, il prolungamento del turno ordinario 08.00/14.00 almeno sino alle 15.00, per straordinario emergente, ovvero il prolungamento del turno ordinario 13.00/19.00 almeno sino alle 20.00, per straordinario emergente, e non il prolungamento dello straordinario oltre le ore 14.00 ovvero le 19.00;
- **C)** le uniche ipotesi, tra quelle richiamate al precedente punto C, in cui risulta possibile attribuire il beneficio della mensa obbligatoria di servizio sono rappresentate dai turni 08.00/14.00 con rientro per straordinario "emergente" nella fascia oraria (ad esempio 14.00/16.00) e dal turno 13.00/19.00, se continuativo.

Quindi le rimanenti ipotesi formulate in suddetto punto non rientrano nei casi di beneficio del vitto in regime di gratuità.

Tanto si comunica per osservanza.

IL QUESTORE

(Marangoni)
